



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO DEL CONSIGLIERE GIURIDICO

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
Prot n° CG/0044563
del 07/07/2017
----- USCITA -----

A1801
A103 -
A109 -

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
di Trento e Bolzano
Sedi

Al Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani
Sede

Mod. 9

Al Presidente dell'Unione delle Province d'Italia
Sede

OGGETTO: D.Lgs. 19/04/2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

Come noto, il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, in attuazione dell'art. 1 della legge delega n. 11 del 28 gennaio 2016, ha introdotto disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Per quanto di interesse dello Scrivente, il citato decreto è intervenuto sulla disciplina di cui all'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, recante la procedura di somma urgenza derivante da eventi di protezione civile.

La citata disposizione, che rappresenta una rilevante innovazione del vigente Codice dei Contratti pubblici, ha introdotto una fattispecie interamente dedicata agli eventi di protezione civile, la quale consente alle componenti del Sistema Nazionale di Protezione civile di procedere in somma urgenza, secondo le modalità semplificate ivi previste, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea al fine di soddisfare le esigenze di celerità, connesse agli eventi di protezione civile, incompatibili con l'espletamento delle procedure ordinarie di acquisizione contemplate dal codice.

Il Decreto correttivo, pertanto, ha novellato il suddetto art. 163 con riferimento a tre distinti profili.

In primo luogo, è stato disposto l'ampliamento dell'ambito oggettivo di applicazione della procedura di somma urgenza attraverso l'espunzione, dal comma 6 della disposizione *de qua*, del

Foglio n. 2

riferimento agli eventi di tipo c), dell'art. 2, comma 1 della L. 225/1992, ovvero alle calamità che, in ragione dell'intensità o dell'estensione, necessitano di esser contrastate con mezzi e poteri straordinari esercitabili a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza.

Secondo l'attuale formulazione introdotta dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, alle stazioni appaltanti è riconosciuta la facoltà di procedere in somma urgenza anche a fronte di eventi di tipo a) o di tipo b) dell'articolo 2, comma 1, della legge 225/1992, ovvero di eventi suscettibili di essere fronteggiati mediante l'intervento delle singole amministrazioni competenti in via ordinaria o attraverso l'intervento coordinato di queste ultime.

La richiamata modificazione è stata fortemente voluta dallo Scrivente al fine di garantire una pronta ed efficace risposta del Sistema Nazionale di Protezione civile alla totalità dei contesti di criticità astrattamente configurabili, tenuto conto che la pregressa formulazione, nel limitare il ricorso alla procedura di somma urgenza alle emergenze di rilevanza nazionale, non consentiva di contrastare in maniera efficace e tempestiva eventi di tipo locale.

Le procedure ordinarie di acquisizione di lavori, servizi e forniture, infatti, si rivelano inadeguate ogniqualvolta sussiste l'esigenza di provvedere senza alcun indugio a fronte della situazione di urgenza determinata da qualsivoglia evento, ivi compresi gli eventi di tipo a) e b), mentre l'intensità e l'estensione dell'evento non attengono al concetto di urgenza quanto, invece, alle modalità di intervento ed ai conseguenti mezzi da attivare per fronteggiarlo.

Parimenti, il secondo emendamento introdotto dal Decreto correttivo recepisce, al comma 7 dell'art. 163, le richieste avanzate dallo Scrivente. Con esso si estende, anche alle ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per ragioni di estrema urgenza, la facoltà, già prevista per procedura di somma urgenza, in capo agli operatori economici interessati, di dichiarare mediante autocertificazione il possesso dei requisiti di partecipazione, qualora tale procedura negoziata sia stata attivata a fronte di un'emergenza di protezione civile.

Tale ampliamento della facoltà di procedere ai sensi del D.P.R. 445/2000, posticipando il controllo dei requisiti di partecipazione ad un momento successivo all'affidamento, appare coerente con le esigenze di celerità che giustificano il ricorso alla procedura di cui al citato articolo 63, comma 2, lettera c) del Codice oltre a configurarsi necessario nell'ottica di contrastare in maniera efficace e tempestiva il contesto emergenziale.

Foglio n. 3

A seguito, pertanto, della richiamata novella legislativa, anche nell'ipotesi in cui si renda necessario procedere ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c), l'amministrazione, entro il termine massimo di sessanta giorni dall'affidamento dell'appalto, provvede a controllare il possesso dei requisiti di partecipazione dell'operatore economico a cui l'esecuzione della prestazione è stata affidata in somma urgenza procedendo, qualora si accerti che questi sia privo dei predetti requisiti, a recedere dal contratto oltre che alle conseguenti segnalazioni alle competenti autorità.

L'ultima integrazione apportata dal richiamato Decreto Correttivo concerne la procedura di definizione del prezzo delle forniture e dei servizi affidati in somma urgenza nell'ipotesi in cui non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzi ufficiali di riferimento.

L'introdotta modifica limita il meccanismo di cui al comma 9 dell'art. 163 - ovvero il previsto parere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in merito alla congruità del prezzo provvisorio stabilito consensualmente dalle parti - ai soli appalti di forniture e servizi il cui importo sia pari o superiore ad euro 40.000,00.

L'adempimento consultivo in capo all'Autorità Nazionale Anticorruzione, infatti, se coerente con la rilevanza dell'importo dell'appalto, non è, invece, giustificato in presenza di importi esigui.

Tutti ciò premesso, si pregano le SS.LL. di voler diffondere la presente nota agli enti rappresentati, nell'ottica di ausilio ai fini dell'applicazione della procedura codicistica di somma urgenza così come modificata dal citato D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Fabrizio Curcio



